CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LR. 64/2004 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA PER LA CONSERVAZIONE "EX SITU" DELLE RISORSE GENETICHE ISCRITTE NEI REPERTORI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LR 64/2004 – PSR 2014/2022 SOTTOMISURA 10.2. "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura"

TRA

L'Ente Terre Regionali Toscane -(C.F. -P.I. 00316400530) di seguito indicata come Terre Regionali - con sede in Firenze via di Novoli n. 26 e sede amm.va in Alberese (GR) Strada del mare n. 25, rappresentata dal Dott. Giovanni Sordi nato a in qualità di Direttore dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 "Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore."

 \mathbf{E}

L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano – (C.F. 91007440497 e P.I. 01254460494) con sede in loc. Enfola n. 16 a Portoferraio (LI), rappresentato per la firma del presente atto dal Dr. Maurizio Burlando, nato a municipal per la firma del presente atto dal Dr. Maurizio dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 244 del 28.07.2023.

PREMESSO

- che le attività legate alla Banca Regionale del Germoplasma di cui alla LR 64/04 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale", sono finanziate dal PSR 2014/2020 sottomisura 10.2. "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura";
- che la sottomisura 10.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 prevede un beneficiario unico della sottomisura individuato nell'ente pubblico "Terre Regionali Toscane" di cui alla 1.r.80/2012;
- la Delibera della Giunta regionale n. 327 del 18-04-2016 su "Reg. (UE) 1305/2013 PSR 2014/2020: Disposizioni per l'attuazione della misura 10 "Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali", sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana", sostituita con la successiva Delibera di Giunta regionale n. 625 del 12-06-2017 su "Reg. (UE) 1305/2013 PSR 2014/2020, Sottomisura 10.2: A) modifiche alle Disposizioni specifiche per l'attuazione della misura 10 "Pagamenti per impegni agroclimatico ambientali, sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 327 del 18 aprile 2016; B) Disposizioni sulle "Riduzioni ed esclusioni per inadempienze" ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e del DM n. 2490/2017", modificata a sua volta dalla Delibera di Giunta regionale n. 1215 del 7/09/2020 e dalla Delibera n.573 del 23/05/2022 in seguito dette "Disposizioni specifiche";

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- PREMESSA

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - AFFIDAMENTO

2.1 – Terre Regionali Toscane, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 327 del 18-04-2016 e successive, in conformità della Decreto dirigente n. 2276 del 29/04/2016 su "Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020: disposizioni tecnico-procedurali per l'attuazione della

sottomisura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.2 "Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura" del programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Toscana", aggiornato con i successivi Decreti dirigente n. 10292 del 13/10/2016, n. 8512 del 15/06/2017, n. 14013 del 10/09/2020 e n. Decreto n.11088 del 07/06/2022 in seguito dette "Disposizioni tecnico-procedurali e nel rispetto dell'art. 6 della LR 64/04 e gli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 del Regolamento, affida l'incarico di Sezione della Banca Regionale del Germoplasma per le specie e le varietà locali iscritte al Repertorio regionale, riportate nell'Allegato n° 1 al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, al Parco Nazionale Arcipelago Toscano che accetta e che espleterà tale incarico in osservanza a quanto disposto dai già citati art. 6 della LR 64/04, artt. 5, 6, 7, 8 e 10 del Regolamento e delle Schede tecniche per specie per la conservazione di accessioni raccolte "ex situ" presso le Sezioni della Banca Regionale del Germoplasma pubblicate sul sito Internet http://germoplasma.regione.toscana.it "Razze e varietà locali" del portale Web tecnico dello sviluppo rurale della Regione Toscana, che riportano le modalità tecniche di gestione delle risorse genetiche affidate per la conservazione "ex situ";

Art. 3 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- 3.1 L'oggetto dell'incarico è la conservazione "ex situ", delle varietà locali indicate nell'Allegato n° 1 al presente atto, presso il Centro di Educazione Ambientale "R. Foresi" del Parco Nazionale Arcipelago Toscano sito in Loc. Lacona Capoliveri (LI) con le strutture ivi presenti.
- 3.2 L'incarico in oggetto dovrà essere eseguito con le modalità capaci di garantire la conservazione "ex situ" della risorsa, così come descritto al precedente punto 2.1.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA

- 4.1 La Sezione si obbliga:
- a) a mettere in sicurezza le singole risorse genetiche assegnate proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) a mettere in sicurezza in ambiente protetto e a custodire tutto il materiale genetico acquisito dalla Sezione, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni sulle modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, previste dall'Allegato n° 1 alla presente convenzione;
- c) ad attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale genetico depositato;
- d) ad effettuare il rinnovo delle varietà locali assegnate con il presente incarico, avvalendosi dei Coltivatori Custodi o di terreni di proprietà della Sezione o di diretta o indiretta gestione sempre da parte della Sezione, fermo restando che la responsabilità della corretta riproduzione o conservazione della risorsa rimane sempre a carico della Sezione;
- e) ad informare tempestivamente Terre Regionali in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- f) a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazione della LR 64/04 per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la Sezione, come riportato nel seguente articolo 5 della presente convenzione;
- g) a non iscrivere le risorse genetiche depositate, al registro nazionale delle varietà, né ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- h) a non richiedere brevetti vegetali sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- i) a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;

- j) a permettere l'accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale di Terre Regionali o di soggetti da essa incaricati;
- k) a tenere il registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato e delle modalità e luogo di conservazione, compreso le successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto da Terre Regionali
- a comunicare a Terre Regionali qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno o delle attrezzature in dotazione della Sezione utilizzato allo scopo in oggetto, rispetto a quello indicato nel precedente art. 3 della presente convenzione;
- m) di accettare le condizioni relative all'accesso al materiale genetico conservato riportate nel successivo articolo 5 della presente convenzione.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL MATERIALE GENETICO CONSERVATO

- 5.1 L'accesso ad altri soggetti diversi dai Coltivatori Custodi e Terre Regionali, al materiale genetico conservato presso ogni singola Sezione, può essere consentito solo per scopi di studio e di ricerca.
- 5.2 L'accesso è consentito previa domanda indirizzata a Terre Regionali, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso ed è subordinato alla sottoscrizione di un disciplinare relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, predisposto da Terre Regionali, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui alla L. 6-4-2004 n. 101 di "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;
- 5.3 Terre Regionali comunica al richiedente e alla Sezione interessata, l'assenso o il diniego motivato all'accessione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

ART. 6 DURATA

6.1 - La durata della presente convenzione è fissata al **31 dicembre 2024**, pari alla scadenza prevista dell'attuale PSR 2014/2022.

ART. 7 RISOLUZIONE

- 7.1 Terre Regionali ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza ulteriori adempimenti, nei casi in cui la Sezione:
 - a) non metta in sicurezza le singole risorse genetiche assegnate, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
 - b) non metta in sicurezza in ambiente protetto e non custodisca tutto il materiale genetico acquisito dalla Sezione, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni sulle modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, previste dall'Allegato n° 1 alla presente convenzione;
 - c) non attivi le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale genetico depositato;
 - d) non effettui il rinnovo delle varietà locali assegnate con il presente incarico, avvalendosi dei Coltivatori Custodi o di terreni di proprietà della Sezione o di diretta o indiretta gestione sempre da parte della Sezione;
 - e) non informi tempestivamente Terre Regionali in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
 - f) non detenga il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e non rispetti le procedure di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazione della LR 64/04, come riportato nel precedente articolo 5 della presente convenzione;

- g) iscriva le risorse genetiche depositate, al registro nazionale delle varietà o ad analoghi registri comunitari o internazionali;
- h) faccia domanda di richiesta di brevetti vegetali sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- i) rivendichi diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- j) non permetta l'accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale di Terre Regionali o di soggetti da essa incaricati;
- k) non tenga il registro relativo al materiale depositato, come previsto al precedente articolo 4, lettera k) della presente convenzione;
- non comunichi a Terre Regionali i mutamenti del titolo di detenzione del terreno o delle attrezzature in dotazione della Sezione utilizzato allo scopo in oggetto, rispetto a quello indicato nel precedente art. 3 della presente convenzione;
- m) non accetti le condizioni relative all'accesso al materiale genetico conservato riportate nel successivo articolo 5 della presente convenzione;
- n) affidi a terzi in tutto o in parte l'attività oggetto della presente convenzione, senza preventiva comunicazione a Terre Regionali;
- o) non effetti il rinnovo del materiale genetico conservato allo scopo di mantenere in vita la risorsa assegnata;
- p) non mantenga un rapporto costante con i Coltivatori Custodi al fine di una corretta conservazione della risorsa genetica assegnata;
- 7.2 La risoluzione anticipata della presente convenzione comporta la restituzione del materiale di cui all'art. 3.
- 7.3 La risoluzione di cui al primo comma avviene con comunicazione scritta, previa formale contestazione con almeno trenta giorni di preavviso.

Art.8 - RESPONSABILITA' E REFERENTE

- 8.1 Responsabile scientifico della Sezione è la Dr.ssa Giovanna Amorosi.
- 8.2 Referente per conto di Terre Regionali è la Dr.ssa Donatella Ciofani.

Art. 9 – CORRISPETTIVO

- 9.1 -Le parti si danno reciprocamente atto che alla Sezione spetta un compenso che verrà corrisposto in base a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014/2020 rimborsi spese forfettari ai sensi del paragrafo 8.2.9.3.6.5 "Costi ammissibili" della scheda della sottomisura 10.2;
- 9.2 Il rimborso verrà erogato a seguito della stipula della presente convenzione con Terre Regionali e consiste in pagamenti di rimborsi spese forfettari fino ad un massimo per varietà conservata previsto dal successivo punto 9.3 per la conservazione "ex situ" delle varietà vegetali iscritte ai Repertori regionale della L.R. 64/2004 e assegnate alla Sezione con la presente convenzione;
- 9.3 Alla Sezione spetta un rimborso spese per ogni varietà locale a rischio di estinzione conservata, secondo gli importi di seguito riportati e per un massimo di Euro 30.000,00 a Sezione della Banca Regionale del Germoplasma, per anno:

SPECIE ERBACEE	
Gruppo 1 – varietà di specie erbacee a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame come frumento, orzo, anemoni, iris	100,00
Gruppo 2 – varietà di specie erbacee principalmente autogame (40-150 metri di isolamento) come lattuga, fagiolo, pisello, cece, peperone	180,00

Gruppo 3 – varietà di specie erbacee principalmente allogame (300-500 metri di isolamento) come fava, indivia scarola e riccia, basilico, segale, mociarino, guado	262,50
Gruppo 4 – varietà di specie erbacee allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto) come pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, radicchio, cardo dei lanaioli, cardo	340,00
Gruppo 5 – varietà di specie erbacee a riproduzione per via vegetativa ma con particolari problemi fitosanitari e di conservazione come patata, aglio, zafferano	185,00
SPECIE LEGNOSE E ARBUSTIVE varietà di specie legnose e arbustive	100,00

9.4 – Il pagamento dell'importo dovuto in base al precedente punto 9.3, verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica che riporti ben distinti i vari importi (vedi 9.3) più IVA di legge da emettere ogni anno entro il 15 di dicembre o comunque nei termini indicati da Terre Regionali Toscane per eventuali diverse esigenze di rendicontazione.

Art. 10 - RECESSO

10.1 - Il recesso dall'incarico, da parte della Sezione può avvenire in qualsiasi momento, dandone comunicazione a Terre Regionali mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di due mesi rispetto alla data in cui intende esercitare la facoltà in oggetto e comporta la perdita di ogni beneficio economico previsto dal presente atto e la restituzione a Terre Regionali del materiale di riproduzione e di propagazione di cui lo stesso è in possesso.

ART. 11 - REVOCA DELL'INCARICO

- 11.1 Terre Regionali revoca anticipatamente il presente incarico quando la Sezione non rispetta gli obblighi assunti dal precedente articolo 4 della presente convenzione.
- 11.2- La revoca di cui al primo comma avviene con comunicazione scritta, previa formale contestazione con almeno trenta giorni di preavviso.

Art. 12 - PROPRIETA' INTELLETTUALE SUL MATERIALE GENETICO

- 12. 1 La Sezione, sul materiale genetico o su quello essenzialmente derivato da esso, col presente atto rinuncia a fare valere diritti di proprietà intellettuale.
- 12. 2 Terre Regionali potrà utilizzare lo stesso per i fini istituzionali di cui alla L.R.64/2003.

Art. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO

13.1 - La Sezione elegge domicilio legale come indicato in premessa.

Art. 14 – CONTROVERSIE

- 14.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente atto che non fossero definibili in via amministrativa, saranno definite da un Collegio Arbitrale composta da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori.
- 14. 2 Gli arbitri saranno scelti uno per ciascuna parte e il Presidente del Collegio sarà nominato d'accordo tra le parti o, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
- 14.3 Sede dell'arbitrato è Firenze.

Art. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

15.1 - Le parti dichiarano di effettuare il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto conformemente al D.lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, e al Regolamento 2016/679 UE.

15.2 - Le parti sono tenute al rispetto della normativa richiamata al comma 1 del presente articolo anche nei rapporti verso i terzi e ad adottare adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati personali.

Art. 16 - RINVIO

16. 1 - Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 17 - REGISTRAZIONE

- 17.1 Il presente contratto rimane agli atti dei privati e verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.
- 17.2 Le spese di bollo sono a cura della Sezione.

Per Terre Regionali Toscane Il Direttore *
(dott. Giovanni Sordi)
Per il Parco Nazionale Arcipelago Toscano Il Direttore *
(Dr. Maurizio Burlando)
Il Dr. Maurizio Burlando dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma codice civile, le clausole contenute negli artt. 7 (Risoluzione); 10 (Recesso); 11 (Revoca); 13 (Elezione di domicilio); 14 (Controversie) della presente convenzione.
Per il Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Il Direttore *
(Dr. Maurizio Burlando)

^(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e di Terre Regionali Toscane.